

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



**ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Pianificazione Strategica**

L'ASSESSORE

Attuazione dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. – ANNO 2024

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge n.833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il D.P. Regionale 28/02/1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n.517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 3 novembre 1993, n.30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell'Amministrazione Digitale” nonché la Circolare della Ragioneria Generale prot. n. 22882 del 12/05/2020;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n.5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n.17;

VISTO il Titolo II “*Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario*” del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

VISTO l'articolo 20 “*Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali*” del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i.;

VISTO l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 che prevede: “*A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni*”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 204 del 28/05/2020 recante “Articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni. Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale”;

VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n.9 – Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n.19 “*Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n.3*”;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n.1 “*Legge di stabilità regionale 2025-2027*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.3 del 15 gennaio 2025;

VISTA la legge regionale 9 gennaio 2025, n.2 “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.3 del 15 gennaio 2025 - Supplemento Ordinario;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 “*Legge regionale 9 gennaio 2025, n.2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 - 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori*”;

ATTESO che l'art.30 del D.lgs n.118/2011 “*Destinazione dei risultati d'esercizio degli Enti del SSN*”, dispone che: “*L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell'articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b)*

punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19, è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.”

VISTO il D.M. 24 maggio 2019 pubblicato sulla GU Serie Generale n.147 del 25/06/2019 che ha approvato i nuovi modelli di rilevazione economica e patrimoniale del SSN;

PRESO ATTO che le disposizioni normative sancite dall'art. 30 del D.Lgs 118/2011 concernenti la destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSR consentono alla Regione di disporre dei risultati positivi d'esercizio per destinarli, ove necessario, al ripiano delle eventuali perdite d'esercizio dell'intero SSR;

CONSIDERATO che l'utile delle Aziende non può essere portato direttamente a compensazione delle perdite del SSR in mancanza di specifico provvedimento in tal senso;

PRESO ATTO che lo Stato Patrimoniale consolidato del SSR al 31/12/2024 espone alla voce “Utili (perdite) portate a nuovo” un valore positivo di euro 145.928.076,69 ed alla voce “Utili (perdite) d'esercizio” un valore positivo pari ad euro 1.287.069,80;

PRESO ATTO, altresì, che non sussistono disavanzi pregressi del SSR;

RILEVATO che i Bilanci consuntivi per l'esercizio 2024 delle Aziende Sanitarie pur evidenziando un utile complessivo di euro 1.266.069,80, risultano in corso di istruttoria tecnico-contabile da parte della Regione;

RITENUTO, alla luce delle disposizioni sancite dall'art. 30 del D.Lgs 118/2011, di disporre che il risultato positivo d'esercizio degli Enti del SSR al Consuntivo 2024 è reso disponibile per il ripiano delle eventuali perdite del servizio sanitario regionale;

PRESO ATTO che nella Regione Siciliana – in forza delle norme statutarie, in particolare degli articoli 9 e 20 – i singoli Assessori, oltre a far parte della Giunta Regionale, hanno autonoma competenza funzionale esterna per quanto concerne l'esercizio delle funzioni relative alle materie rientranti nei singoli rami dell'Amministrazione cui sono preposti;

VISTO l'art. 68 della L.R. n.21 del 12 agosto 2014 e s.m.i.;

DECRETA

Articolo unico

Per quanto in premessa specificato, che qui s'intende interamente riportato, ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n.118 del 23/06/2011, si dispone che il risultato positivo d'esercizio conseguito nell'anno 2024 dagli enti del SSR di cui alle lettere b) punto i) e c) del comma 2 dell'art.19 del D.Lgs. n.118/2011, è reso disponibile per il ripiano delle eventuali perdite del servizio sanitario regionale.

Il provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 22/07/2025

*L'ASSESSORE
Dott.ssa Daniela Faraoni*